

Compensi professionali dell'avvocato: forma e tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo

di FRANCESCO TEDIOLI (*)

SOMMARIO: 1. Premessa: la semplificazione dei riti civili. – 2. La disciplina speciale del mutamento del rito. – 3. Il caso in commento. – 4. La decisione del Tribunale. – 5. I diversi orientamenti in dottrina e giurisprudenza.

1. Premessa: la semplificazione dei riti civili

Con il d. legisl. 1° settembre 2011, n. 150, contenente Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della l. 18 giugno 2009, n. 69 (1), il Governo ha dato attuazione alla legge delega per la riduzione e semplificazione dei riti civili speciali, presenti in diverse fonti codicistiche o extracodicistiche e destinati alla risoluzione di particolari controversie. Tra queste, le liti inerenti il compenso dell'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile (2) che, ai sensi dell'art. 14, possono essere introdotte: a) con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il quale dà luogo ad un procedimento

sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d. legisl. n. 150 del 2011 (3); b) ai sensi degli artt. 633 c.p.c. ss., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ex artt. 702-bis c.p.c. ss., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. (4). La norma esclude, dunque, la possibilità di introdurre l'azione con il rito ordinario o con quello sommario di cognizione (5).

2. La disciplina "speciale" del mutamento del rito

Il legislatore delegato – senza, peraltro, un'indicazione *ad hoc* da parte della legge delega – ha disci-

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole formulato da un componente del Comitato per la valutazione scientifica.

(1) Per un esame approfondito del d. legisl. 1° settembre 2011, n. 150, si veda SASSANI, *Introduzione*, in B. SASSANI – R. TISCINI (a cura di), *La semplificazione dei riti*, Roma 2011, XI; PROTO PISANI, *La riduzione e la semplificazione dei riti (d. legisl. 1° settembre 2011, n. 150): note introduttive*, in *Foro it.* 2012, V, c. 73; BALENA, *I «modelli processuali»*, *ibidem*, c. 76; SALETTI, *La semplificazione dei riti*, in *R. d. proc.* 2012, p. 727; CHIZZINI, «Concinnatio». *Note introduttive al d. legisl. n. 250 del 2011 sulla c.d. semplificazione dei riti*, in *G. proc. civ.* 2011, p. 969; CARRATTA, in MANDRIOLI – CARATTA, *Come cambia il processo civile*, Torino 2009, p. 208. In senso profondamente critico GANGEMI, *Il fallimento della riforma sulla riduzione e semplificazione dei riti civili ex d. legisl. n. 150 del 2011*, in *Diritto.it* (2 marzo 2018).

(2) Si tratta, più precisamente, di ogni controversia con cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongono in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale.

(3) L'art. 34, d. legisl. 1° settembre 2011, n. 150, ha abrogato gli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 e ha, così, modificato l'art. 28: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del decre-

to legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

(4) È opportuno ricordare che il tema delle controversie per prestazioni professionali forensi non è limitato alla liquidazione del compenso (*quantum debeatur*), ma è esteso anche all'esistenza del rapporto professionale (*an debeatur*), e non subisce alterazioni dalle difese del convenuto, salvo che il cliente proponga una domanda che postuli un'istruzione non sommaria o, comunque, che esorbiti la competenza del giudice adito. In tema, Cass. 17 maggio 2017, n. 12411, in *Q. giur.* 2017, secondo cui le controversie per la liquidazione dei compensi degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'art. 14 del d. legisl. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al *quantum*, ma riguardi l'*an* della pretesa (principio confermato da Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2018, n. 4485, in *R. trim.* 2019, p. 723, con nota di MINISALE, *La tutela del credito professionale dell'avvocato: la decisione delle sezioni unite*).

(5) Si veda, in particolare, la "precisazione" di Cass. 23 febbraio 2018, n. 4485, cit.; Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, con nota di PARISI, *Liquidazione del compenso degli avvocati e procedimento sommario di cognizione*, in *G. it.* 2017, p. 367. In dottrina si veda BARAFANI, *La liquidazione degli onorari degli avvocati dopo il d. legisl. n. 150 del 2011*, nota a Trib. Spoleto 29 dicembre 2015 (ordinanza), in *G. it.* 2016, p. 880 ss.; TISCINI, *Liquidazione del compenso degli avvocati e «semplificazione» dei riti (art. 14 d. legisl. n. 150 del 2011)*, in *R. d. proc.* 2017, p. 512; TRISORIO LIUZZI, *Il foro del consumatore e il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato*, in *Corr. giur.* 2015, p. 684 ss.

plinato l'ipotesi dell'errore nella scelta del rito applicabile e le conseguenze derivanti dal mutamento del rito "errato" in quello "corretto".

L'art. 4 del d. legisl. prevede, infatti, che, in caso di errore nella scelta del rito applicabile, il mutamento sia disposto con ordinanza pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. In questo caso, «quando la controversia rientra fra quelle per le quali il [...] decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria» (comma 3).

Quanto, poi, agli effetti conseguenti al mutamento del rito, il comma 5 distingue fra quelli inerenti alla domanda introduttiva e quelli che riguardano le preclusioni già maturate in applicazione del rito "errato". Anzitutto, l'errore nella scelta del rito comporta semplicemente il mutamento dello stesso, con la piena conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, introdotta con la "forma errata"; e ciò in conformità, sia pure implicita, agli artt. 426 e 427 c.p.c. (con riferimento al processo del lavoro). Ne consegue che – ai sensi dell'art. 39, comma 3, c.p.c. – se l'atto introduttivo "errato" assume la forma del ricorso, gli effetti si producono dal suo deposito in cancelleria. Qualora esso assuma la forma della citazione, si producono dal momento dell'avvenuta notifica.

La Relazione illustrativa del d. legisl. puntualizza che la norma «afferisce unicamente agli effetti della domanda e non può naturalmente incidere sulla facoltà della parte convenuta di provocare il mutamento del rito, con apposita istanza tempestivamente proposta».

Con riferimento al regime di preclusioni, il comma 5 stabilisce, in termini generali, che «restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento» (6).

La soluzione indicata dall'art. 4 è chiara: anche ove il giudizio sia stato erroneamente instaurato con citazione, in luogo del prescritto ricorso, il doveroso mutamento del rito, successivamente disposto dal giudice (peraltro, entro la prima udienza), non esclude che gli effetti sostanziali e processuali dell'atto introduttivo si producano (già) con la notifica della citazione; così come, per converso, il ri-

corso erroneamente proposto in luogo della citazione è, comunque, idoneo ad impedire eventuali decadenze fin dal momento del suo deposito in cancelleria, indipendentemente dalla data della successiva notifica al convenuto. Il che equivale – come ribadisce la Relazione di accompagnamento del d. legisl. – ad «escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento [del rito]».

3. Il caso in commento

Nella vicenda in esame, un avvocato chiedeva e otteneva dal Tribunale di Bologna l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un proprio cliente, al quale veniva ingiunto di pagare le competenze per l'attività giudiziale di rappresentanza e assistenza ottenuta. L'opposizione, proposta con atto citazione, concludeva per la revoca dell'ingiunzione e la dichiarazione che nulla era dovuto, avendo l'opponente già saldato quanto richiesto. Nel giudizio di opposizione, il creditore eccepiva, pregiudizialmente, l'inammissibilità dell'opposizione, perché proposta con citazione e non con ricorso e, comunque, la sua tardività, in quanto l'atto era stato depositato oltre il termine di quaranta giorni, prescritto dall'art. 641 c.p.c.

4. La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Bologna affronta, in primo luogo, il problema della forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo (ricorso, oppure atto di citazione), e, qualora sia fondata l'eccezione del convenuto, se la decorrenza del termine per la valida opposizione decorra dalla notifica dell'atto di citazione, oppure dal suo deposito in cancelleria.

L'opposizione, nell'ipotesi di crediti professionali dell'avvocato, va certamente introdotta con ricorso (ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e della integrativa disciplina di cui all'art. 14, d. legisl. n. 150 del 2011); secondo il giudice, nel caso in cui sia (erroneamente) notificata citazione, l'errore non determina l'inammissibilità/tardività dell'opposizione, se l'atto è stato tempestivamente notificato al creditore, entro il termine di 40 giorni, dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Disposto il mutamento di rito, da ordinario a sommario collegiale, il tribunale non applica, quindi, la regola secondo cui la citazione in opposizione va

(6) CARRATTA *La «semplificazione» dei riti e le nuove modifiche del processo civile*, Torino 2012, p. 75 ss.; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, III, Torino 2019, p. 236; LUISO, *Diritto*

*processuale civile*¹⁰, Milano 2019, IV, p. 110; IZZO, *Mutamento di rito*, in *Foro it.* 2012, V, c. 82.

depositata in cancelleria (iscritta a ruolo) entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, pena la sua tardività/inammissibilità. Ciò in quanto, in caso di errore nella scelta del rito, l'art. 4, d. legisl. n. 150 del 2011 comporterebbe la sola conseguenza del mutamento del rito, ma non il prodursi di eventuali decadenze, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda sarebbero regolati dalle norme del rito seguito prima del mutamento.

5. I diversi orientamenti in dottrina e giurisprudenza

La pronuncia in commento pare discostarsi da un recente (ma non indiscusso) orientamento della Suprema Corte.

La prima pronuncia cui fare riferimento è Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2018, n. 4485 (7), che, dopo aver ribadito che l'atto da utilizzare per opporre un decreto ingiuntivo in materia di compenso dell'avvocato è il ricorso (*ex art. 702-bis c.p.c.*, integrato dall'art. 14 e dagli artt. 3 e 4 del d. legisl. n. 150 del 2011) (8), dichiara comunque "privo di conseguenze" l'utilizzo dell'atto di citazione.

Non è facile interpretare tale ultimo assunto e capire se la carenza di conseguenze determini: A) anche una diversa disciplina della decadenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, decadenza che decorrerà dalla richiesta di notifica della citazione, anziché dal deposito della stessa; B) oppure implichi solamente la validità della citazione (9), come atto introduttivo della fase di opposizione, ma pur sempre avendosi riguardo al deposito della stessa per verificare se l'opposizione sia tempestiva.

A favore dell'opzione *sub B*) è intervenuta un'ancora più recente sentenza di legittimità (10), secondo la quale l'utilizzo della citazione rende l'opposizione valida purché essa sia depositata entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. In altri termini, nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, il giudice deve disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si produrrebbero secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme di quel rito.

Secondo tale precedente giurisprudenziale, l'art. 4 del d. legisl. n. 150 del 2011, pur escludendo che l'erronea adozione dei due modelli di atto introduttivo sia di per sé motivo di nullità irrimediabile o, comunque, di definizione del processo in mero rito, pone un'importante e incisiva limitazione allorché l'instaurazione del giudizio sia soggetta ad un termine di decadenza. In tali ipotesi si afferma che la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata, non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi. In particolare, ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tenere luogo del ricorso, ma non dal giorno della notifica al convenuto, bensì solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito.

Da ciò ne consegue che il termine per formulare l'opposizione andrebbe calcolato considerando la data di iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione.

Parte della dottrina (11) condivide questo ragionamento e afferma che, se si ammettesse una diversa

(7) Per i riferimenti si veda *supra* nt. 4.

(8) Se per il periodo precedente alla riorganizzazione dei riti si rinvia un orientamento teso ad ammettere altri riti oltre a quello monitorio e camerale, ovvero l'ordinario e, dal 2009, il sommario di cognizione codicistico "puro", cioè, nella sentenza in commento, è radicalmente escluso per il periodo successivo all'introduzione del d. legisl. n. 150 del 2011. «Non è sostenibile che sia rimasta praticabile né la possibilità di esercitare l'azione di cui all'art. 28 citato con il sommario codicistico (N.d.R. differente da quello delineato dall'art. 14 d. legisl. n. 150 del 2011) di cui all'art. 702-bis ss. c.p.c., né la possibilità di esercitarla con il rito ordinario di cognizione piena». Per giustificare tale orientamento le sez. un. evidenziano: 1a) in primo luogo che l'utilizzo nell'attuale art. 28 di una forma verbale imperativa è ora avvenuto in un contesto di evoluzione dell'ordinamento tendente a semplificare le forme processuali e con esclusione della osmosi fra quella speciale di cui al procedimento sommario e quella ordinaria; 1b) in secondo luogo ed in stretta correlazione, che, come ha sottolineato parte della dottrina, il procedimento sommario, a differenza dell'antico procedimento camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. ss., presenta un corredo di norme negli artt. 702-bis ss. e nel d. legisl. n. 150 del 2011, artt. 3 e 4, che – per così dire – formalizzano le

regole del suo svolgimento. Né l'opposizione non può rivestire la forma della citazione. Il richiamo all'art. 645 c.p.c. non depone in tal senso. L'utilizzo della citazione contrasterebbe con la logica dell'adozione del rito sommario, che non ammette deroghe per la fase di introduzione dell'opposizione.

(9) Secondo ROMANO in GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano 2012, p. 303 ss., l'atto introduttivo dell'opposizione è la citazione, in quanto, a suo dire, il tenore letterale dell'art. 14 cit. prevede che sia solo la trattazione della opposizione a seguire il rito sommario *ex artt. 702-bis ss. c.p.c.*, mentre l'atto introduttivo dell'opposizione segua le regole dell'art. 645 c.p.c.; *contra*, DELUCA, *Nuove norme e vecchi problemi del procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati*, in *G. proc. civ.* 2013, p. 148, che propende per la forma del ricorso, prospettando peraltro la piena equipollenza fra atto di citazione e ricorso ai fini di scongiurare la preclusione della decadenza. Cfr. anche BALENA, *Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato*, in CONSOLO (diretto da), *Codice di procedura civile commentato*, Milano 2012, p. 200.

(10) Cass. 14 maggio 2019, n. 12796, in *ilcaso.it*.

(11) TISCINI, *Liquidazione del compenso degli avvocati e «semplificazione» dei riti*, cit., p. 512.

disciplina della decadenza, a seconda dell'atto introduttivo dell'opposizione al decreto ingiuntivo, cioè:

1) determinerebbe un'*interpretatio abrogans* dell'art. 4, comma 5, ultimo periodo, del d. legisl. n. 150 del 2011, laddove prevede che «restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento»;

2) implicherebbe una diversa disciplina dei termini perentori, rimessa alla scelta della parte e dipendente dal tipo di atto utilizzato per proporre l'opposizione (in contrasto con l'art. 153, comma 1, c.p.c.);

3) si porrebbe immotivatamente in antitesi con la giurisprudenza in tema di opposizione a d.i. in materia di controversie sottoposte al rito locatizio (12) o per tutte le ipotesi simili (salvo quella eccezionale e differente dell'impugnazione di delibere dell'assemblea di condominio) (13).

L'opzione *sub A*) è stata, però, adottata da altra (ed ancora successiva) sentenza della Suprema Corte (14), che, avallando la scelta operata dalla pronuncia del Tribunale di Bologna che qui si commenta, dichiara che l'opposizione è tempestiva se la citazione è stata comunque notificata entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, perché gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si produrrebbero alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto. La Suprema Corte, chiarisce, così, le motivazioni della propria decisione: «si è all'evidenza al cospetto di un'opzione positiva che, lungi dal sollecitare lo sterile ossequio al dettato della legge, risponde ad una

ben precisa esigenza: calibrare la salvaguardia degli effetti alla stregua non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, sibbene alla stregua dell'utile attivazione del rito ancorché erroneamente prescelto, in una proiezione teleologica non del tutto dissimile da quella consacrata al comma 3 dell'art. 156 c.p.c.».

Per ultimo, si segnala un'ancor più recente giurisprudenza di merito (15), che ha fatto proprio l'indirizzo della sentenza in commento e ha cercato di superare le argomentazioni contrarie riassunte *sub 1-3*).

In particolare, quanto all'argomento *sub 1*), l'interpretazione offerta dalla sentenza in commento (nonché da Cass. n. 24069 del 2019 e dal Tribunale bergamasco) non determinerebbe alcuna *interpretatio abrogans*, ma perverrebbe alla letterale applicazione dell'art. 4, comma 5, d. legisl. n. 150 del 2011, perché, tra l'altro darebbe rilievo all'espressione «norme del rito seguite prima del mutamento».

Quanto all'argomento *sub 2*), non vi sarebbe alcun contrasto con l'art. 153, comma 1, c.p.c., ma una deroga prevista nell'art. 4, d. legisl. n. 150 del 2011 (alla stregua del criterio cronologico e di quello di specialità).

Riguardo, infine, all'argomento *sub 3*), non vi sarebbe alcuna "antitesi" con la giurisprudenza in tema di opposizione al decreto ingiuntivo per controversie sottoposte al rito locatizio. Anche in questo caso, la norma sostanzierebbe una specifica deroga, per ipotesi estranee al rito *ex art. 447-bis c.p.c.*

AS

(12) *Ex multis*, Cass. 29 dicembre 2016, n. 27343, in *ilcaso.it*.

(13) Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2011, n. 8491, in *Giust. civ.* 2011, p. 1163.

(14) Cass. 26 settembre 2019, n. 24069, in *D&G*, 27 set-

tembre 2019.

(15) Trib. Bergamo 3 ottobre 2019, in *Q. giur.*, 17 dicembre 2019, con nota di CARBONE, *Recupero compensi avvocato: i 40 giorni per opporsi al d.i. decorrono dalla notifica dell'atto di citazione*.